

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "G. GASPARINI" DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI "IL MELOGRANO" DI MONTESE

L'anno 2018 il giorno presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L'Unione Terre di Castelli di Vignola, CF/PI:02754930366 con sede legale in via G. Bellucci,1 Vignola - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento definitivo, gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l' impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Monica Rubbianesi, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento dirigenziale n. 350/int. del 05/04/2018, di seguito indicata per brevità anche "Unione";
- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata nella persona del Direttore del Distretto di Vignola Maria Pia Biondi, domiciliata per la sua carica presso Az.Usl Distretto di Vignola, via Libertà, 799 - Vignola, come risulta da Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 29/02/2016, di seguito indicata per brevità anche "AUSL";

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 823 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del servizio Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" di

Montese, rappresentato dalla Direttrice Flavia Giovanardi che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n.10 del 20/12/2018 dell'Assemblea dei soci dell'ASP, in seguito indicata per brevità anche "ASP" o "Gestore";

RICHIAMATE:

- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la DGR n. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi";
- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota Prot. 128866 del 12/5/2010;
- la DGR n. 514/2009 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" e successive modificazioni e integrazioni: DGR n.390/2011, DGR n. 1899/2012, DGR n. 1828/2013, DGR n.715/2015, DGR n.664/2017;
- la DGR n. 2109/2009 "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009" e successive modificazioni e integrazioni: DGR n. 1018/2014;
- la DGR n. 1336/2010 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio";
- Determinazione del Direttore generale sanità e Politiche sociali 2 marzo 2010 "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli

utenti dei servizi per disabili”;

- la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;
- la DGR n. 1800 del 11/11/2014 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio sanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la DGR n. 273/2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;

PREMESSO CHE:

- Il Comitato di Distretto ha approvato il fabbisogno complessivo distrettuale di servizi e di posti con delibera n. 9 del 21/09/2017.
- Il Comitato di Distretto con delibera n. 2 del 25/01/2018 ha definito il subentro dell’Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” come soggetto gestore del Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese, già definitivamente accreditato con determina n. 765 del 30/09/2015 e confermato con determina n. 1108 del 28/12/2015 al soggetto gestore Unione Terre di Castelli;

VISTI:

- l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo, per il periodo fino al 31.12.2019 rilasciato dall’ Unione Terre di Castelli con determina n. 465 del 10/05/2018 avente ad oggetto: Accredimento definitivo a favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G. Gasparini” per il servizio Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese;
- La convenzione sottoscritta in data 29/03/2018 n.13 tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G. Gasparini” e il Comune di Montese dove sono regolamentati i rapporti tecnico organizzativi ed economici tra i due soggetti per i servizi di supporto

e per l'utilizzo dell'immobile;

- Il subentro dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini" con lettera del 29/03/2018 prot.n.1149 inviata all'AUSL (risposta AUSL del 05/04/2018 prot.n.26021) e lettera del 29/03/2018 prot.n.1147 inviata a Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale (risposta Domus del 30/03/2018 prot.n.352/nm) per l'accordo sottoscritto tra Az.Usl di Modena/Distretto di Vignola, e Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena per garantire l'assistenza infermieristica e riabilitativa all'interno del Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" di Montese.

PRESO ATTO CHE:

- sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di legge;
- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i richiami nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio denominato Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" sito in via A. Righi n. 1002 - Montese (MO), accreditato definitivamente per n. 18 posti di CSRR con possibilità di accesso temporaneo per frequenza diurna di ulteriori n.4 posti, per i quali l'A.S.P. è in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 e s.m.i. Nello specifico:

- **Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili (CSRR)**, con n. 18 posti residenziali e n. 4 posti per la frequenza diurna tutti accreditati definitivamente di cui n. 16 posti residenziali e n. 3 posti di frequenza diurna dedicati a rispondere al fabbisogno del Distretto di Vignola come da programmazione territoriale, rivista e aggiornata annualmente; n. 2 posti residenziali e n. 1 diurno accreditati, ma non dedicati al fabbisogno del territorio.
- Il Centro accoglie, di norma, un'utenza di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E' possibile, in casi particolari, l'inserimento di persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma che abbiano concluso il percorso scolastico dell'obbligo.
- Nel caso in cui un utente disabile che frequenta il Centro, raggiunga i 65 anni di età, non sarà immediatamente dimesso se la struttura risulta ancora compatibile con i suoi bisogni e con il suo PEI.
- Il soggetto gestore organizza l'attività in modo tale da garantire anche l'accoglienza temporanea di sollievo, si impegna ad assicurare una organizzazione degli spazi, delle attività quotidiane alberghiere ed assistenziali in modo tale da garantire il miglioramento e mantenimento delle abilità, delle relazioni e delle abitudini di vita dell'ospite, promuovendo le condizioni ottimali al momento del rientro a domicilio creando momenti di scambio e confronto con i familiari.

ART. 3 - ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le parti contraenti eleggono, per le comunicazioni relative al presente Contratto, il loro domicilio come indicato nell'elencazione dei contraenti medesimi di cui alla premessa del presente contratto.

L'Unione, l'AUSL e il Gestore individuano ciascuno un referente operativo, comunicandone il nominativo alla controparte, tramite PEC da inoltrarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ai seguenti indirizzi:

Unione: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it

AUSL: auslmo@pec.ausl.mo.it

Gestore: aspvignola@pec.it

ART. 4 - UBICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è ubicato presso la struttura denominata: Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili "Il Melograno" sito in via A. Righi n.1002 - Montese (MO).

ART. 5 - DURATA

Il presente contratto è valevole dal 01/04/2018 fino al 31 dicembre 2019 e comunque fino al termine di validità dell'accREDITamento definitivo, sulla base delle disposizioni regionali.

Alla scadenza del presente contratto, valutate le condizioni per il proseguimento del percorso di accREDITamento ai sensi della normativa regionale vigente, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna, lo stesso potrà essere rinnovato o prorogato.

ART.6 - ONERI DELLE PARTI

1. Per il servizio accREDITato, di cui al presente contratto, il Gestore dovrà garantire il servizio attenendosi a tutti i requisiti ed ai fattori produttivi specificati nella DGR 514/09 e ss.mm.ii. e nell'allegato A della DGR n. 273/16 o altra indicazione della Regione.

1.1 Per la realizzazione del servizio di CSRR, il Gestore dovrà garantire oltre alle prestazioni socio sanitarie anche i servizi di supporto quali:

- ristorazione;
- pulizia e sanificazione ambienti;
- trasporto;
- polizze assicurative;

- utenze;

1.2 Relativamente all'utilizzo dell'immobile di proprietà del Comune di Montese è applicato quanto previsto dalla convenzione tra l'A.S.P. "Giorgio Gasparini" e il Comune di Montese sottoscritta in data 29/03/2018.

1.3 Il presente contratto include, altresì, gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed, in particolare:

- l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione del sistema tariffario (comprensivo della quota a carico del FRNA e della quota di compartecipazione alla spesa da parte degli ospiti) previsto dalle normative regionali e definito attraverso l'utilizzo del sistema di calcolo regionale e approvato dal Comitato di Distretto;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti (Committenti e Regione Emilia Romagna);
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
- il rilascio alle famiglie, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dell'attestazione dell'effettivo pagamento delle spese per l'assistenza specifica sostenute per gli ospiti, attestazione che essi stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi previsti dalla legislazione vigente.

2. Per il servizio accreditato, di cui al presente contratto, attiene all'Unione:

- l'ammissione al servizio degli utenti;
- la definizione, in integrazione con i servizi socio-sanitari dell'AUSL, del Progetto di vita e di cure dell'utente e della tipologia della prestazione da rendere all'utente;

- la definizione della tariffa giornaliera del servizio, sulla base del sistema di calcolo regionale, approvata dal Comitato di Distretto;
- la definizione dell'importo giornaliero a valere sul FRNA, sulla base delle disposizioni regionali;
- con cadenza annuale, la determinazione delle quote giornaliere a carico degli ospiti e tutti gli adempimenti relativi, approvati dal Comitato di Distretto;
- l'onere di comunicazione al Gestore quanto sopra specificato.

3. Per il servizio accreditato, di cui al presente contratto, attiene all'AUSL:

- la definizione, in integrazione con i servizi sociali dell'Unione, del Progetto di vita e di cure dell'utente;
- la definizione degli importi dovuti per le prestazioni a carattere sanitario, come da Accordo sottoscritto fra le parti;
- le prestazioni sanitarie di cui all'art.11 del presente contratto.

4. Le parti danno atto che il presente contratto include:

- a) l'atto di rilascio di accreditamento definitivo, ovvero la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione n.465 del 10/05/2018;
- b) il Prontuario Terapeutico della Area Vasta Emilia Nord ad uso ospedaliero e delle strutture extraospedaliere convenzionate, d'ora in poi denominato Prontuario AVEN.

I suddetti documenti, di cui tutti i contraenti hanno preso atto, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati, mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell'Ufficio di Piano.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI OSPITI

L'ammissione al servizio oggetto del presente contratto sarà effettuata dall'Ufficio di

Piano, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, che provvederà anche alla definizione del Progetto di vita e di cure e includerà gli elementi di temporalità dell'ammissione stessa.

L'UVM valuterà l'utente prima dell'ingresso nel servizio, utilizzando la scheda approvata dalla Determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 2023/2010 integrata con la valutazione dei bisogni infermieristici e riabilitativi dell'utente, se necessari. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tale valutazione prima dell'ingresso, la competente UVM dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ammissione dell'utente.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

All'UVM, come specificato nell'art. 7, compete la valutazione dell'utente utilizzando la scheda approvata dalla Determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 2023/2010. Lo strumento di valutazione globale del disabile, base per la costruzione del Piano Educativo Personalizzato (PEI) e/o del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), è articolato sinteticamente in livelli assistenziali così definiti:

A : persona con problemi fisici e/o di comportamento di particolare gravità

B : Persona con disabilità completa

C : Persona con disabilità severa

D : Persona con disabilità moderata

E: Persona con disabilità lieve

E' di competenza della UVM anche la rivalutazione delle persone con disabilità già inserite nel servizio. Al fine di confermare e/o aggiornare il livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio, l'UVM adotta modalità organizzative e di programmazione delle valutazioni tali da consentire al gestore di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile e di assicurare il coinvolgimento del coordinatore del Centro o di altro

personale qualificato del servizio accreditato fissando almeno una seduta all'anno la cui data verrà comunicata al gestore dal Coordinatore Area Servizi Socio Sanitari, all'inizio di ogni anno solare. E' comunque garantita al gestore la possibilità di richiedere una rivalutazione urgente nella eventualità che si verificassero significativi cambiamenti nella situazione personale dell'utente/i da non poter aspettare la seduta programmata dell'UVM. Gli esiti delle valutazioni saranno sempre comunicati alla committenza dall'UVM, anche perché ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione avranno effetto dal mese successivo.

ART. 9 - PRESTAZIONI DEL GESTORE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato di Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili:

- assicurando, nel periodo di validità dell'Accreditamento Definitivo, i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali previsti dalla vigente normativa regionale;
- garantendo l'accesso agli utenti 365 giorni all'anno;
- assicurando il personale socio educativo (OSS ed Educatori) sulla base delle valutazioni del bisogno socio sanitario ed educativo degli utenti inseriti, la cui classificazione verrà aggiornata annualmente e/o al bisogno;
- prevedendo un Coordinatore per 36 ore alla settimana;
- documentando un'attività di supervisione tecnica rivolta in particolare al Coordinatore e agli operatori del Centro da parte di personale esterno qualificato in ambito socio-psico-pedagogico;
- documentando la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti e familiari, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori;
- informando in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro famigliari in merito alle

prestazioni ed ai servizi assicurati e condividendo, sottoscrivendolo, il PEI;

- impegnandosi ad un corretto e formale utilizzo dei protocolli/istruzioni operative;
- assicurando adeguati standard qualitativi per le attività alberghiere e di supporto all'attività socio educativa;

2. Il Gestore si impegna ad attuare:

- i piani di gestione delle emergenze e applicazione delle altre procedure previste dal D.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- il piano di autocontrollo di cui al Dlgs 193/2007 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP;
- il piano di monitoraggio e controllo, anche tramite affidamento a ditta specializzata, sulla potabilità dell'acqua, ivi compresi i controlli obbligatori in materia di rischio legionellosi come da Manuale di valutazione del rischio della Legionellosi in conformità alla DGR n. 828/2017.

3. Il Gestore, con le modalità di cui all'accordo specifico sottoscritto da AUSL di Modena/Distretto di Vignola, A.S.P. "Giorgio Gasparini" di Vignola e Domus Assistenza, garantirà le prestazioni infermieristiche e l'assistenza riabilitativa al CSRR "Il Melograno" di Montese.

4. Il Gestore s'impegna, inoltre, a:

- non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni garantite/rimborsate dalla Committenza;

- informare, in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari, in merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati, al costo totale degli stessi, alla tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), alla quota rimborsata/erogata dall'AUSL, alla retta a carico degli utenti.

ART. 10 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità del servizio così come determinato:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Piano annuale del servizio;
- dalla Carta dei Servizi.

Il Gestore si impegna ad un corretto utilizzo delle procedure/istruzioni operative contenute negli Allegati D2.5, DA e DB della DGR 514/09. Oltre a quelle previste dalla DGR 514/09 e ss.mm.ii, il Gestore si impegna ad adottare procedure documentate per i seguenti interventi:

1. conservazione dei farmaci e aiuto alla somministrazione dei farmaci;
2. elaborazione e gestione della cartella socio sanitaria;
3. rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nel servizio.

Il Gestore deve inoltre garantire un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e della sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi derivanti dagli elementi strutturali e dagli aspetti organizzativi del servizio e delle successive modalità di controllo. I committenti effettueranno i controlli previsti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei nuclei periferici e della commissione prevista dalla DGR 564/2000 e s.m.i.

Il Gestore s'impegna ad adottare un sistema di rilevazione dell'attività oggetto del

presente contratto sia per quanto concerne gli interventi rivolti all'utenza sia per l'attività indiretta riconosciuta economicamente dal committente al fine di rendere effettivi i debiti informativi verso la Regione Emilia Romagna e nei confronti dei committenti.

Il Gestore aggiornerà il PEI, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del medesimo, che dovrà contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e DGR 715/15, a cadenza almeno semestrale o con cadenze temporali diverse, in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari che inviano l'ospite.

Il Gestore si impegna ad aggiornare periodicamente e a trasmettere ai Committenti la propria carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti anche i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione agli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 11 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA PARTE DELL'AUSL

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno" di Montese, servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

Ausili di uso corrente: tutti i presidi per la mobilità (carrozzelle, deambulatori, quadripoli, ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99 per un utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto sanitario solo su prescrizione specialistica personalizzata.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Ufficio Assistenza Protesica distrettuale che effettuerà gli ordini di ritiro del/dei presidio/i. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

Assistenza medica di base: gli utenti del Centro socio riabilitativo residenziale mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Assistenza Farmaceutica: viene garantita dall'Azienda USL di Modena attraverso la fornitura dei farmaci necessari agli ospiti delle strutture residenziali. I farmaci forniti, a prescindere dalla classe di appartenenza, sono quelli previsti dal Prontuario Terapeutico AVEN, di cui al sito www.aven-rer.it;

Trasporti sanitari: fatti salvi i trasporti effettuati in emergenza-urgenza per l'accesso ai Pronto Soccorsi, sono assicurati i trasporti di ospiti non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati con rientro in struttura.

ART. 12 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato definitivamente, oggetto del presente contratto, è assicurata attraverso:

- le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna a carico del FRNA;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e/o parziale) dal Servizio Sociale Territoriale, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate.

Il sistema di remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina dirigenziale ai sensi della DGR 514/09 e ss.mm.ii.

L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica

significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.

La remunerazione del servizio potrà essere aggiornata dalla Regione Emilia Romagna o sulla base di nuove determinazioni assunte dal Comitato di Distretto.

Le tariffe relative ad eventuali utenti in carico ad Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale (CSM e/o SDP) e che siano di competenza economica interamente dell'AUSL sono da concordare direttamente con la AUSL/Dipartimento Salute Mentale.

Le quote tariffarie relative agli eventuali utenti residenti in altri territori comunali, non afferenti al Distretto di Vignola, saranno sostenute direttamente dalla Committenza degli Enti Locali di residenza.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'importo della tariffa giornaliera è calcolata dall'Unione sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli utenti. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA.

La tariffa del servizio residenziale e la tariffa del servizio a frequenza diurna sono quelle definite annualmente dal Comitato di Distretto.

Per quanto riguarda le assenze degli utenti dal Centro, sia a frequenza diurna che residenziale, con richiesta di mantenimento del posto, si specifica quanto segue:

- in caso di assenze programmate vi è il riconoscimento fino all'80% del costo del servizio per 15 giorni consecutivi (giorni di effettiva apertura del Centro e legati al programma di frequenza), con l'impegno da parte del soggetto gestore di comunicare direttamente alla Committenza la situazione. Per assenze continuative superiori si prevede la possibilità di valutare la specificità di ogni singola situazione;
- nel caso di assenze improvvise, da parte di utenti che usufruiscono della frequenza diurna, determinate da particolari condizioni sia della persona che della sua famiglia, solo per il primo giorno di assenza, viene riconosciuto il 100% del costo del servizio (di

norma non possono essere più di 4 giornate in un anno per utente) non potendo il gestore apportare correttivi gestionali; le giornate successive vengono regolate come quelle programmate di cui all'alinea precedente. Tali assenze dovranno essere motivate e documentate.

Ogni tipologia di assenza deve essere comunicata immediatamente dal soggetto gestore alla committenza in forma scritta.

Tra i fattori che determinano il costo del CSRR frequenza diurna non è stata valorizzata la fornitura del servizio di trasporto da casa verso il centro e viceversa, pertanto risulta essere un elemento aggiuntivo rispetto al costo di riferimento regionale del servizio stesso da riconoscere al soggetto gestore. In linea con quanto previsto dalla DGR n.1230/2008, il servizio di trasporto viene finanziato dal FRNA per il 50% del costo e dall'utente/EL per l'altro 50%, prevedendo la partecipazione al costo da parte dell'utente esclusivamente in caso di effettiva fruizione del servizio.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura. L'Unione e l'AUSL si impegnano a liquidare al Gestore le tariffe dovute, sulla base di fatture mensili, relative ai servizi erogati nel mese precedente, suddivise in base alle diverse tipologie di prestazione, debitamente rendicontate in prospetti descrittivi, che saranno definiti congiuntamente con i committenti.

2. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

3. Le parti danno atto che i servizi effettuati saranno pagati entro trenta giorni dall'accertamento da parte del referente della conformità dei servizi prestati, in termini

di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la suddetta procedura di accertamento dovrà comunque essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, comprovata dal timbro datario apposto dal Servizio Protocollo dei committenti.

4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In ogni caso per pagamenti superiori a € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva o di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

5. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), i committenti provvederanno a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

6. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

7. Le parti concordano che in caso di servizi di cui al presente contratto resi a favore di cittadini stranieri o residenti in area di competenza di altra AUSL le modalità di fatturazione saranno concordate al momento dell'ingresso sulla base dei Protocolli e della

normativa vigente.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'OSPITE

1. La disciplina e la determinazione annuale, su base giornaliera, delle quote di contribuzione a carico degli utenti, viene effettuata sulla base della normativa e delle disposizioni regionali relative alla determinazione del sistema tariffario dei servizi accreditati.
2. La retta a carico dell'utente è giornaliera, da corrispondere a partire dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione, è onnicomprensiva e, pertanto, il Gestore non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla quota determinata
3. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione.
4. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
5. La quota di contribuzione a carico dell'utente è comunicata, all'utente e/o ai suoi familiari, in sede di UVM, contestualmente alla definizione del Progetto di vita e cura in seguito alla sua adesione e/o dei suoi familiari allo stesso.
6. Prima dell'ingresso nel servizio da parte dell'utente, il gestore definisce gli impegni ed i rapporti economici con gli utenti stessi e/o i loro familiari, i quali si impegnano a versare al gestore la retta.

ART.16 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

1. La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al gestore. Detta fatturazione sarà effettuata a cadenza mensile, non potrà essere emessa anticipatamente al termine del mese di competenza.
2. Eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell'anno,

saranno considerate nell'emissione delle fatture a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli ospiti, il gestore prevedrà le forme di riscossione più comuni.

4. L'utente è tenuto al pagamento della quota a proprio carico entro i 30 giorni successivi all'emissione della fattura a proprio carico. L'utente che non paga entro tali termini è considerato "moroso" ed il Gestore invia allo stesso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni e degli interessi legali.

5. Il Gestore, laddove si verifichi un caso di insolvenza, si impegna a esperire tempestivamente tutte le possibili procedure di recupero del credito consentite dalla legge, a tal fine anche acquisendo da parte della committenza una rapida valutazione dei mezzi e delle condizioni economiche dell'utente moroso.

6. Nel corso del presente contratto potranno essere individuate eventuali altre modalità per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli utenti.

7. In accordo con la committenza potranno essere individuate forme di rateizzazione nel pagamento delle quote dovute dall'utenza.

8. Il gestore dovrà rilasciare alle famiglie, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'attestazione dell'effettivo pagamento delle spese per l'assistenza specifica sostenute per gli utenti, attestazione che essi stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi

previsti dalla legislazione vigente.

ART. 17 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Il Gestore, inoltre, assicura il flusso informativo nei confronti dei Committenti per :

- accesso alle cartelle personali degli utenti di cui è dotato il servizio;
- elenco aggiornato del personale con titoli di studio/qualifiche professionali;
- movimentazione utenti e indicatori relativi all'utilizzo dei servizi;
- scheda indicatori di qualità proposta dai committenti;
- dati economici relativi alla riscossione delle rette utenti;
- documentazione riguardante il costo del lavoro e costi di produzione, attestante la presenza degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione. Il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, per consentire eventuali conseguenti riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale;
- ogni altra utile informazione ai fini della trasparenza e del monitoraggio e valutazione del servizio reso.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla trasmissione dei dati come specificato sopra.

3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai Committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

4. Nel caso di verificata inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal Gestore, fatti salvi eventuali errori di carattere involontario, i Committenti applicheranno una sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1000,00. L'Unione provvederà agli accertamenti del caso in vista dell'eventuale sospensione o revoca del contratto.

ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia da quella del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e sulle cause dell'interruzione o della sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per necessità o esigenze di pubblico interesse, gli stessi s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Il Gestore s'impegna, in ogni caso, a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto prevedendo, comunque, le necessarie sostituzioni o integrazioni del proprio personale, assente a qualsiasi titolo, anche per periodi brevi. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

ART. 19 - RISORSE UMANE DEL GESTORE

1. Al personale impiegato dal Gestore deve essere assicurato il rispetto dei contratti di

lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali in materia. Deve, inoltre, essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del Contratto siano dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile.

2. Il gestore si impegna a:

- verificare il soddisfacimento del debito formativo del personale secondo le normative vigenti;
- garantire nell'anno la partecipazione degli operatori (socio educativi e sanitari) ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale, finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno della struttura, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 12 ore annuali individuali per il personale socio-assistenziale e, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Formazione Continua, per il personale sanitario.
- rendere realizzabile la formazione continua del personale, anche attraverso la partecipazione a corsi formativi organizzati dall'Unione e dall'AUSL, sia per gli aspetti tecnico-professionali sia per gli aspetti di umanizzazione di corretta relazione con l'ospite nonché per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e amministrativa;
- fornire le divise e i dispositivi di protezione individuale per il personale operante presso la struttura (personale sanitario, socio-assistenziale, riabilitativo, ausiliario).

4. L'AUSL si impegna a diffondere presso il gestore il proprio piano annuale delle attività formative di aggiornamento professionale del personale sanitario affinché il gestore medesimo, con costi a proprio carico, possa far partecipare il proprio personale sanitario operante presso la struttura.

ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi socio sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

2. Il Gestore si impegna a fornire ai Committenti, entro un mese dalla stipula del presente contratto, l'elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori, corredato di copia dei relativi titoli di studio/qualifiche professionali, che dovrà essere costantemente aggiornato e/o integrato ad ogni modifica che dovesse intervenire.

3. Ai fini del presente articolo, i Committenti si riservano, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che si identificheranno tramite esibizione del cartellino personale.

4. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, perduri l'inadempimento e qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - RISORSE PATRIMONIALI

1. I beni immobili, gli impianti, sono di proprietà del Comune di Montese.

2. Le modalità di utilizzo delle sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Il Melograno", di proprietà del Comune di Montese, sono disciplinate secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra l'A.S.P. "G. Gasparini" di Vignola e il Comune di

Montese.

3. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto gestore spetta al gestore medesimo. I terzi saranno tenuti anch'essi ad analogo copertura assicurativa.
4. Il soggetto gestore ASP ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART.22 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Gestore è tenuto a presentare apposita relazione annuale sul servizio, secondo le indicazioni della DGR 514/2009 (attraverso l'utilizzo di apposita scheda con indicatori, numerici e di processo, che favorisce la descrizione del funzionamento del servizio con riferimento al modello di gestione unitario e integrato, previsto dal sistema di accreditamento) nonché ad assicurare ai Committenti piena collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica.

Il monitoraggio, la valutazione ed il controllo, sotto i profili della qualità e dell'appropriatezza, della regolare esecuzione del servizio saranno effettuati dai Committenti, attraverso l'Ufficio di Piano che potrà avvalersi:

1. delle attività dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale (OTAP), svolte con le modalità e gli strumenti indicati alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii., per la verifica del mantenimento dei requisiti valevoli per l'accredimento definitivo;
2. delle attività svolte dagli Organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR 564/2000 e ss.mm.ii.;

Il Gestore deve consentire l'accesso alla sede, per le opportune verifiche, ad eventuali

rappresentanti dei Committenti, che saranno nominativamente indicati al Gestore stesso, mediante comunicazione scritta, inoltrata tramite pec.

Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre a verifica periodica gli esiti di qualità percepita dall'utente e dai familiari, con particolare riferimento alla metodologia ed alle finalità della "customer's satisfaction", in analogia alle modalità di realizzazione dell'indagine di gradimento che connettono gli esiti della soddisfazione alle azioni gestionali, prevedendo conseguenti azioni di mantenimento e miglioramento della qualità.

Al fine di verificare l'andamento di particolari attività o progetti innovativi, le parti potranno concordare momenti di verifica congiunta dell'andamento dei servizi sotto il profilo sia della qualità sia dell'efficacia e dell'economicità.

ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico al Gestore stesso o al proprio personale.

2. I committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del Gestore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

3. È a carico del Gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente contratto. Spetta al Gestore la copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, i Committenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata; il contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, nonché dei rischi da intossicazione alimentare e/o

avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione.

4. Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del presente contratto, le seguenti polizze assicurative:

a) Polizza n. 52981/65/130694889 rilasciata da UNIPOL SAI, a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), con esplicitamente indicati l'Unione e l'AUSL come "terzi" a tutti gli effetti, con massimali minimo di:

- per danni a terzi:

- a) Euro 7.000.000 per sinistro;
- b) Euro 7.000.000 per persona danneggiata;
- c) Euro 7.000.000 per danni a cose e/o animali;

- per danni a prestatori d'opera:

- d) Euro 2.500.000 per sinistro;
- e) Euro 2.500.000 per persona danneggiata.

ART. 24 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato del presente contratto, in considerazione della durata del medesimo è il seguente:

A. Per l'anno 2018:

€ 631.135,00 a carico FRNA;

€ 199.880,00 a carico utenti/E.L.;

B. Per l'anno 2019 :

€ 631.135,00 a carico FRNA;

€ 199.880,00 a carico utenti/SST.

ART. 25 - DECADENZA E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Il verificarsi delle cause di cui al punto 7.3.5. della DGR 514/2009, ovvero venir meno dei

requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento, gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio, mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, può comportare sospensione o revoca dell'accreditamento. In caso di revoca il contratto è risolto in danno del Gestore medesimo, con l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

ART. 26 - REVOCA E REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, con variazione del numero dei posti contrattualizzati;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione dei Committenti;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi,

tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

2. Se non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, i Committenti formulano al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

Il contratto è revocato, se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione, entro 30

giorni dal ricevimento della proposta o entro un successivo termine concordato tra le medesime. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

ART. 27 - PENALI

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 28, i Committenti possono applicare una penale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, da un minimo di € 100,00 (centoeuro/00) ad un massimo di € 1.000,00 (milleeuro/00) per ogni inadempienza contrattuale da parte del Gestore, fatto salvo che la gravità dell'inadempienza non comporti la risoluzione del contratto, in particolare per:

- dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto nel Progetto Gestionale, dalla normativa regionale in materia e dal presente contratto;
- mancato rispetto del debito informativo assunto verso i committenti;
- mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
- violazione dei vincoli di destinazione dei beni patrimoniali concessi in uso;
- violazione dell'incompatibilità;
- violazione dell'obbligo di garanzia di continuità del servizio;
- violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti;
- mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto e nel progetto gestionale;
- negazione dell'accesso alla struttura agli organismi di controllo;
- ogni eventuale altra violazione delle clausole del presente contratto e del progetto gestionale.

2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore,

l'impossibilità per gli utenti di fruire del servizio o sia, per le medesime cause, pregiudicata la sicurezza degli utenti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, i Committenti si riservano di applicare una penale di € 2.000,00 (duemilaeuro/00) per ogni inadempienza singolarmente considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata l'inadempienza, fatto salvo che la gravità delle inadempienze non comportino la risoluzione del contratto. La diffida da parte dei Committenti prevedrà anche l'esecuzione immediata degli adeguamenti e, da parte dei committenti, l'eventuale adozione di misure cautelative.

3. In caso di danni causati dal Gestore al patrimonio concesso in uso per l'espletamento del servizio, i committenti inoltreranno tempestiva diffida scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere al ripristino, entro un congruo termine, ed il Gestore dovrà provvedere in merito.

In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, i committenti provvederanno d'ufficio, con addebito delle spese al Gestore.

4. In caso di risoluzione del contratto in danno del Gestore può essere applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

5. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte della ditta da trasmettere ai Committenti. Le diffide scritte conterranno, tra l'altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti ed il Gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il Gestore non adempia nei termini indicati dai committenti, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.

In caso di ulteriore mancato adempimento, i Committenti provvederanno d'ufficio a spese del Gestore.

6. Le penali saranno dedotte dai crediti del Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

7. Il pagamento della penale non solleva il Gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

**ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

1. I Committenti si riservano la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, possono costituire clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio accreditato;

b) mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;

c) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

3. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dai Committenti.

4. La risoluzione del contratto opera anche:

a) in caso di cessione del contratto;

b) in caso di perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, di cessione di azienda, di cessione di attività;

c) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

d) in caso di sospensione unilaterale del servizio.

5. In tali casi i Committenti si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui i Committenti comunicano al Gestore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

7. Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alla condizione risolutiva ove, per le vie giudiziali, venga annullata l'aggiudicazione e, contestualmente, venga dichiarata l'inefficacia giuridica del contratto. In tale ipotesi, il Gestore non potrà vantare alcun diritto o aspettativa alla prosecuzione del contratto risolto ed avrà unicamente diritto all'importo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore s'impegna al rispetto del GDPR n. 679/2016 in materia di tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti sono titolari, ognuno per l'area di afferenza, del trattamento dei dati relativi agli utenti, ed il Gestore viene nominato Responsabile esterno del trattamento.

Il Gestore provvede ad evadere le eventuali richieste di accesso alla documentazione amministrativa, a quella socio assistenziale, nonché alla documentazione sanitaria.

ART. 31 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Unione: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it

- quanto all'Azienda USL: auslmo@pec.ausl.mo.it

- quanto al gestore: aspvignola@pec.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

ART. 32 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto risulta escluso dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.

ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

Sono a carico del Gestore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Le parti danno atto che l'A.S.P., in quanto soggetto pubblico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART. 34 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto confermato e sottoscritto

Azienda USL Modena _____

Unione Terre di Castelli _____

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona _____